

Procedura *WHISTLEBLOWING* dell'Ass. Collegio Universitario Internazionale di Roma (CUiR)

Premesse

La procedura Whistleblowing recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il "Decreto Whistleblowing") di "attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La presente procedura, approvata dall'Ass. Collegio Universitario Internazionale di Roma (in seguito anche "Associazione" o "Collegio") è diretta a gestire le segnalazioni di illeciti effettuate ai sensi del Decreto Legislativo 24/2023.


La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Soggetti/persona che possono segnalare (cd. *Whistleblower*)

Le persone segnalanti, chiamate *Whistleblower*, beneficiano di protezione a condizione che abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione.

Sono legittimati a segnalare, non solo i dipendenti, ma tutte le persone che operano nel contesto lavorativo:

- lavoratori dipendenti pubblici e privati;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle



imprese;

- persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

Cosa si può segnalare

Possono essere segnalate violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, tra cui:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Canali per la segnalazione (come segnalare)


Canali interni:

- Tramite piattaforma presente sulla pagina web del Collegio Cuir che garantisce l'assoluto anonimato del segnalante in forma scritta, o in forma orale fissando un appuntamento tramite il seguente indirizzo odv@collegiocuir.org;

Canale esterno (gestito da ANAC)

Quando:

- il canale interno non è previsto o non è attivo;
- la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna possa



determinare un rischio di ritorsione;

- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente per il pubblico interesse
è possibile ricorrere alla segnalazione all'ANAC, attraverso la dedicata procedura istituita sul sito dell'ANAC.

Le segnalazioni devono avere contenuto circostanziato e devono essere fondate su elementi di fatto precisi, ovvero non suscettibili di interpretazioni differenti, e concordanti, ovvero convergenti nella medesima direzione.

Le segnalazioni non possono riguardare meri sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi.

In ogni caso, non è necessario che la persona segnalante sia certa dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che, in base alle proprie conoscenze e in buona fede, ovvero sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati, lo ritenga altamente probabile.

Per essere considerate valide è necessario che le segnalazioni abbiano quali elementi essenziali:


- I. una precisa descrizione dell'oggetto della segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti;
- II. gli elementi che consentano, ove possibile, una chiara identificazione del soggetto segnalato ritenuto il presunto autore della condotta illecita e/o della violazione del MOG.

Modalità di gestione della segnalazione

Soggetti incaricati della procedura (competenti a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni)

Sono gestite direttamente dall'Organismo di Vigilanza (di seguito, "O.d.V."), qualora presente presso la Società, le istruttorie relative a segnalazioni aventi ad oggetto condotte che integrano gli estremi dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01 (cd reati presupposto).

Tutte le altre segnalazioni (previste dal Decreto Whistleblowing) sono gestite direttamente dall'Ufficio Interno competente appositamente individuato.



Tutela della riservatezza

In ogni caso viene garantita la riservatezza del segnalante, la cui identità non sarà rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Sono coperti da riservatezza, non solo il nome, ma tutti gli elementi da cui si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Tempistiche della gestione della segnalazione

- avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni;
- riscontro alla segnalazione entro 3 mesi.

Svolgimento dell'istruttoria

L'OdV o l'Ufficio Interno competente appositamente individuato:


- svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- redige la relazione finale, in cui sono indicate le attività istruttorie svolte, i relativi esiti e la valutazione dei fatti segnalati alla luce delle procedure vigenti ed eventuali suggerimenti per impedire il reiterarsi dei comportamenti oggetto di segnalazione;
- se ravvisa profili di reato, trasmette comunicazione alla direzione legale della società, cui compete la valutazione della trasmissione della comunicazione alle forze dell'ordine;
- comunica alla persona segnalante l'esito finale dell'istruttoria, e adotta ogni consequenziale provvedimento.

Misure di protezione

Protezione dalle ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Per ritorsioni si intende: *“Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato”*.



Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC ed è pubblicato sul sito, l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulle protezioni dalle ritorsioni.

Inversione dell'onere della prova

Nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a comportamenti ritorsivi, si presume che gli stessi siano posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare l'estraneità alla segnalazione, incombe su colui che le ha poste in essere.

Limitazioni della responsabilità

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, quando vi è fondato motivo che tali rivelazioni siano necessarie per svelare la violazione e la rivelazione sia effettuata nelle modalità richieste.

Il Titolare del trattamento

Associazione Collegio Universitario internazionale di Roma

PRESA VISIONE

Dichiaro di aver preso visione della presente "Procedura Whistleblowing"

Firma dell'Interessato
Nome e Cognome
